

R.G. 1700/2019

IL GIUDICE

sciolta la riserva, osserva quanto segue.

La pretesa della parte ricorrente di accedere all'immobile del convenuto "con l'eventuale ausilio della forza pubblica" al fine di procedere a mezzo di proprio personale tecnico alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas non ha alcun fondamento giuridico.

In particolare, l'asserito diritto della parte ricorrente a intraprendere siffatta condotta non è affatto contemplato dall'art. 13 bis del c.d. T.I.M.G., richiamato nel ricorso quale asserito fondamento della citata domanda.

D'altronde, la garanzia costituzionale dell'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) non potrebbe essere compressa se non da norme di legge (e non certamente da fonti regolamentari).

Per mera completezza si osserva infine che non è stata provata la conclusione di alcun contratto tra il convenuto e la non meglio precisata "concessionaria di distribuzione gas": la comunicazione di quest'ultima relativa alla risoluzione della somministrazione non costituisce infatti prova della conclusione del contratto.

Le domande della parte ricorrente devono dunque essere rigettate.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale rigetta le domande della parte ricorrente e condanna la stessa al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite, liquidate in euro 2.767,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario Pistocchi dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Bergamo, 21 maggio 2019.

IL GIUDICE

(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)

